

Il trasporto internazionale di salme

di Cristiana Fioravanti e Daniele Fogli

Premessa

Gli studi sulla morte, sul morente, sui cadaveri sono copiosi. Questo non può dirsi sul trasporto dei morti.

La necessità di trasportare un cadavere non era avvertita nei secoli passati se non per il tragitto dal luogo di decesso al cimitero, che si svolgeva in ambiti spaziali circoscritti, secondo precisi rituali.

Solo con la facilità di comunicazione propria dell'era moderna, si è assistito ad una crescita notevole del trasporto di salme.

Si sono allora presentati nuovi problemi:

- circa le autorità amministrative e sanitarie interessate a garantire alla partenza che il feretro contenesse la salma specificata e che dal punto di vista igienico non si avessero controindicazioni per il trasporto. Altre autorità all'arrivo dovevano controllare la corrispondenza fra le condizioni di partenza e quelle di arrivo.
- sugli standards necessari per far sì che i contenitori del cadavere possedessero i requisiti richiesti in relazione alle finalità cui erano destinati:
 - . supporto meccanico al corpo inanimato;
 - . isolanti igienici tra cadavere e ambiente esterno;
 - . cremazione o seppellimento.

Le modalità di trasporto differiscono, a seconda dei Paesi, in relazione alla durata del tragitto, al feretro da usare o alla distanza da compiere, al vettore utilizzato.

Ciò avviene sia per i trasporti all'interno di ciascun Paese, sia pure nei trasferimenti da Stato a Stato.

La circolazione delle persone da un Paese all'altro essendo sempre più facilitata ha aumentato le occasioni di decesso fuori delle zone di residenza o all'Estero, con conseguente necessità di trasporto al luogo di sepoltura, di norma coincidente con quello di residenza.

Con il grande sviluppo del trasporto aereo sia interno che esterno e la diffusione della cremazione, i tempi, i costi e le cautele necessarie per i trasferimenti di salme o ceneri si ridurranno sempre più; così come le formalità amministrative dovranno tendere a semplificarsi.

Inoltre sarà utile definire standards circa i trattamenti conservativi delle salme per fini igienici e sulle caratteristiche dei cofani.

La disciplina attuale

1. Considerazioni introduttive: l'assetto internazionale e la normativa statale in materia.

Del trasporto "internazionale" di salme si occupano - com'è noto - due trattati multilaterali.

Un primo - l'Accordo internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 - in vigore, a tutt'oggi, oltre che per l'Italia, per Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Cile, Egitto, Francia, Messico, Portogallo, Repubblica Federale di Germania, Romania, Svizzera, Turchia e Zaire. Un secondo - l'Accordo di Strasburgo del 26 ottobre 1973 adottato in seno al Consiglio d'Europa in vigore - al 1 marzo 1991 - tra i seguenti Stati: Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e Turchia. Infine, per completare il quadro internazionale, occorre dar conto della Convenzione bilaterale tra Italia e Santa Sede per l'appunto relativa ai servizi di polizia mortuaria.

Accade dunque che mentre Austria, Belgio, Portogallo, Svizzera e Turchia sono, ad un tempo, Stati contraenti dell'Accordo di Berlino e di quello di Strasburgo, altri Stati, viceversa, sono membri dell'uno o dell'altro accordo in via esclusiva. Sicchè, caso per caso, la disciplina uniforme applicabile al trasporto "internazionale" risulterà essere quella posta dall'uno o dall'altro accordo: trattandosi, in particolare, di trasferimento tra Stati contraenti dell'Accordo di Berlino (ad es. Italia e Francia) la disciplina applicabile sarà quella posta dal citato Accordo. Diversamente, nel caso di trasferimento di salma tra Stati membri dell'Accordo di Strasburgo, la disciplina sarà quella dettata da tale convenzione internazionale. Resta che, come si preciserà meglio oltre, il **simultaneo** vigore dell'Accordo di Berlino e dell'Accordo di Strasburgo potrebbe porre delicati problemi interpretativi non del tutto risolti o risolvibili sulla base dell'Accordo citato da ultimo (dell'art. 9, in specie).

Occorre infine precisare che per l'Italia in particolare la disciplina convenzionale uniforme lascia il passo alla disciplina posta dal legislatore in tutti i casi in cui lo Stato coinvolto nel trasferimento della salma non sia

anch'esso parte contraente dell'Accordo di Berlino. Il DPR 10 settembre 1990, n. 285, riproducendo in buona sostanza le norme che già il precedente regolamento di polizia mortuaria dedicava alla materia, detta infatti la disciplina applicabile ai trasporti di salme da e per Stati non aderenti all'Accordo internazionale di Berlino.

Nel contempo, è da rilevare che, pur riaffermando con l'adozione del vigente regolamento l'assetto della disciplina applicabile ai trasporti internazionali di salme, lo Stato italiano partecipa attivamente ai lavori di revisione dell'Accordo di Strasburgo intrapresi dal Consiglio d'Europa. E, proprio in vista di un'eventuale, probabile ratifica da parte italiana dell'Accordo di Strasburgo, è parso opportuno, nel presentare il quadro della vigente disciplina in materia, procedere anche all'esame dell'Accordo di Strasburgo e al dibattito in seno al Consiglio d'Europa.

2. Il trasporto di salme da e per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti all'Accordo internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dal citato accordo internazionale, in

combinato disposto con l'art. 27 del nuovo regolamento di polizia mortuaria. In termini generali, la normativa prevede che, per il trasporto, le salme debbano essere accompagnate - ad esclusione di ogni altro documento - dal passaporto mortuario e dai documenti eventualmente previsti dalle convenzioni internazionali relative ai trasporti in generale.

In particolare, nel caso di trasporto dall'Italia verso altro Stato aderente all'Accordo di Berlino, è previsto che il familiare del defunto o un incaricato della impresa di trasporti funebri presenti domanda al Prefetto corredata da:

- un foglio di carta bollata per la compilazione del passaporto mortuario;
- estratto dell'atto di morte rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova la salma da trasferire;
- certificato del dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL competente attestante che nulla si oppone al trasporto, essendosi eseguite le prescrizioni (generali e speciali) indicate dall'Accordo di Berlino.

Per comodità del lettore ricordiamo che la prescrizione generale posta dall'art. 3 dell'Accordo dispone che il corpo sia collocato in un feretro metallico il cui fondo dovrà essere ricoperto di uno strato di circa cm. 5 d'una materia assorbente (torba, carbone di legna in polvere, ecc.) addizionata ad una sostanza antisettica.



Col sistema della "gabbia di latta" iniziano i lavori, isolando il punto in cui scavare; lo stesso metodo verrà usato per 250 tombe etrusche.



Dalla melma affiorano i primi reperti archeologici della necropoli etrusca.

Se la morte è dovuta a malattia contagiosa, il corpo stesso dovrà essere avvolto in un lenzuolo imbevuto di una soluzione antisettica. Il feretro metallico dovrà poi essere ermeticamente chiuso (saldato) e collocato in maniera fissa in una bara di legno. Questa dovrà avere lo spessore di almeno cm. 3, le giunture dovranno essere ben chiuse e la sua chiusura dovrà essere assicurata con delle viti distanti non più di cm. 20. Detta bara dovrà essere consolidata con bande metalliche. Per le prescrizioni speciali relative alle modalità da osservare in relazione ai trasporti per ferrovia, per via ordinaria, per via aerea e per via marittima, valgono le pertinenti norme dell'Accordo riprodotto in allegato. L'osservanza della indicata procedura comporta il rilascio da parte del Prefetto del "passaporto mortuario" che dev'essere sottoposto al visto dell'autorità consolare dello Stato estero verso il quale la salma è diretta.

Passando ora alla disciplina relativa al trasporto in Italia di salme provenienti da Stati membri dell'Accordo di Berlino, l'art. 27 del nuovo regolamento di polizia mortuaria prevede che il passaporto mortuario sia rilasciato dalle competenti autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

In conclusione, è da rilevare che, ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo di Berlino, le "disposizioni, sia generali che speciali, della presente convenzione seguono il massimo delle condizioni, eccetto le tariffe, che posso-

no essere messe all'accettazione dei corpi provenienti da uno dei Paesi contraenti". Sicchè, se per espressa previsione della convenzione internazionale, i paesi contraenti "restano liberi d'accordare delle facilitazioni maggiori con accordi bilaterali o con decisioni prese di comune accordo", ben potranno darsi, anche per l'Italia, accordi o decisioni siffatte. E di tali accordi o decisioni si dovrà tener conto ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla concreta fattispecie.

3. Il trasporto di salme da o per uno degli Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino: la disciplina prevista dagli artt. 27 ss. del DPR 10 settembre 1990, n. 285

Della disciplina applicabile all'introduzione e all'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino si occupano gli artt. 28, 29, 30 del nuovo regolamento di polizia mortuaria.

L'introduzione di salme in Italia è regolata dall'art. 28. In base a tale disposizione, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- di un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le

prescrizioni di cui al successivo art. 30, relative alle caratteristiche del feretro;

- degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'introduzione della salma in Italia è soggetta alla preventiva autorizzazione del Prefetto della provincia ove la salma è diretta; la domanda, corredata dagli indicati documenti, è trasmessa al prefetto e a quello della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare dall'autorità consolare italiana, per il tramite del Ministero degli affari esteri. Nel caso in cui si tratti di morti per malattie infettive-diffusive dovrà essere osservata la previsione di cui all'art. 25 del nuovo regolamento di polizia mortuaria.

L'art. 29 concerne la disciplina applicabile all'estradizione dall'Italia di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino. In tale ipotesi, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove si trova la salma, corredata dei seguenti documenti:

- nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;
- altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Il prefetto, ricevuta la domanda, concede l'autorizzazione, informando il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

4. *La Convenzione europea di Strasburgo del 26 ottobre 1973 sul trasferimento delle persone decedute e le prospettive attuali di modifica*

Come anticipato, tra diversi Stati europei è a tutt'oggi in vigore l'Accordo di Strasburgo del 1973 sul trasferimento delle salme. Alcuni di questi - Austria, Belgio, Portogallo, Svizzera, e Turchia - sono anche parti contraenti dell'Accordo di Berlino del 1937. E, per tali Stati, la disciplina uniforme posta dall'Accordo di Strasburgo si sostituisce a quella prevista dall'Accordo di Berlino che pure permane in vigore anche per detti Stati nelle relazioni con i contraenti dell'accordo del 1937. In quest'ottica di "coesistenza" di due accordi internazionali e della possibile confliggenza tra disposizioni, si colloca anzi l'art. 9 dell'Accordo di Strasburgo che regola i casi di trasferimento di salme che coinvolgano, nel tragitto, Stati contraenti dell'Accordo di Berlino in via esclusiva.

Quanto ai contenuti, la disciplina uniforme prevista dall'Accordo di Strasburgo - come già quella dell'Ac-

cordo di Berlino - si fonda sul principio secondo cui per il trasferimento di salme, gli Stati contraenti non esigeranno altri documenti oltre al passaporto mortuario (*laissez-passer mortuaire*) da redigersi conformemente allo schema allegato all'accordo, e a quelli eventualmente previsti dalle convenzioni internazionali in materia di trasporti in generale.

Per converso, divergenze anche rilevanti si riscontrano nella disciplina relativa alle "condizioni" di trasferimento delle salme. In termini generali possiamo anzitutto rilevare che l'Accordo di Strasburgo pone una disciplina più rigorosa quanto alle condizioni di trasporto delle salme, in linea con le nuove scoperte mediche e con i cambiamenti intervenuti nel corso di questo scorcio di secolo. In quest'ottica si colloca infatti l'art. 6 relativo alle caratteristiche del feretro e alle modalità di collocazione della salma, anche con riferimento ai trasporti per via aerea (art. 6, n. 3).

Le prospettive future

Per i trasporti internazionali di salme è bene che gli Stati facenti parte del Consiglio d'Europa che ancora non sono membri dell'Accordo di Strasburgo del 26/10/1973 - tra cui ahimè v'è pure l'Italia (vds. tabella) - provvedano quanto prima alla ratifica del trattato e alle eventuali modifiche.

Proprio a questo riguardo, è da precisare - come già anticipato - che sono attualmente in corso i lavori di versione dell'Accordo di Strasburgo, ormai in vigore da diciotto anni. AET ed EBU sono in stretto contatto con la HEALTH DIVISION del Consiglio d'Europa per rappresentare al meglio gli interessi della categoria, e le delegazioni degli Stati membri del Consiglio d'Europa (e tra questi l'Italia) partecipano attivamente ai lavori dell'European Health Committee dedicati alla revisione ed all'aggiornamento della disciplina uniforme prevista dall'Accordo del 1973.

L'Accordo di Strasburgo potrebbe così diventare il punto di riferimento dapprima a livello europeo, e successivamente mondiale, per i trasferimenti di salme da Stato a Stato.

E' importante facilitare il trasporto di feretri, favorendo al massimo il vettore aereo per grandi e medie distanze e quello automobilistico per le brevi.

Inoltre si stanno studiando in ambito europeo standards internazionali in tema di trattamenti conservativi di salme (*tanatoprassi*).

Infine si dovrà intervenire presso la CEE, affinché essa si faccia carico di emanare un apposito CODICE EUROPEO DI CONDOTTA che fissi le regole deontologiche per gli imprenditori funebri e determini i requisiti minimi richiesti per l'esercizio di tale professione.